

## Valutazione del punteggio del titolo di accesso

# SOLO per il profilo IF – Infermiere

Il titolo di studio richiesto per l'accesso è:

**Laurea in scienze infermieristiche** o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere.

-----

Il calcolo del punteggio deve essere riferito al titolo di accesso rapportato a 10, quindi se il voto della laurea è 96/110 il calcolo da effettuare è:

$(96 \text{ diviso } 110) \text{ per } 10 = 8,727272727272727$  arrotondato a 8,73 punti

(arrotondamento come specificato nel bando all. A tabella di val. titoli punto G)

### Tabella conversioni voto laurea per il profilo di Infermiere

66 /110 = 6,00 punti	89 /110 = 8,09 punti
67 /110 = 6,09 punti	90 /110 = 8,18 punti
68 /110 = 6,18 punti	91 /110 = 8,27 punti
69 /110 = 6,27 punti	92 /110 = 8,36 punti
70 /110 = 6,36 punti	93 /110 = 8,45 punti
71 /110 = 6,45 punti	94 /110 = 8,55 punti
72 /110 = 6,55 punti	95 /110 = 8,64 punti
73 /110 = 6,64 punti	96 /110 = 8,73 punti
74 /110 = 6,73 punti	97 /110 = 8,82 punti
75 /110 = 6,82 punti	98 /110 = 8,91 punti
76 /110 = 6,91 punti	99 /110 = 9,00 punti
77 /110 = 7,00 punti	100 /110 = 9,09 punti
78 /110 = 7,09 punti	101 /110 = 9,18 punti
79 /110 = 7,18 punti	102 /110 = 9,27 punti
80 /110 = 7,27 punti	103 /110 = 9,36 punti
81 /110 = 7,36 punti	104 /110 = 9,45 punti
82 /110 = 7,45 punti	105 /110 = 9,55 punti
83 /110 = 7,55 punti	106 /110 = 9,64 punti
84 /110 = 7,64 punti	107 /110 = 9,73 punti
85 /110 = 7,73 punti	108 /110 = 9,82 punti
86 /110 = 7,82 punti	109 /110 = 9,91 punti
87 /110 = 7,91 punti	110 /110 = 10,00 punti
88 /110 = 8,00 punti	

Ulteriori 2 punti per laurea possono essere attribuiti SOLO se riferiti ad ALTRO titolo di laurea diverso dal titolo di accesso

Ministero della sanità D.M. 27-7-2000

Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 agosto 2000, n. 191.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

1. I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere di cui al decreto 14 settembre 1994, n. 739 del Ministro della sanità, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

TABELLA

Sez. A - diploma universitario

Sez. B - titoli equipollenti

Infermiere - Decreto 14 settembre 1994, n. 739 del  
Ministro della sanità

Infermiere professionale - Regio decreto 21 novembre 1929, n.  
2330  
Infermiere professionale - Decreto del Presidente della  
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162  
D.U. scienze infermieristiche - Legge 11 novembre 1990, n. 341

2. L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di infermiere indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Quadro dei titoli italiani

Presentazione

Scopo e contenuti

Altri titoli

QTI in formato PDF

## Descrittori dei cicli

1° ciclo

2° ciclo

3° ciclo

## Normativa di riferimento

## Quadro dei titoli del precedente ordinamento

## Quadro dei titoli professionali (abilitazioni)

1° ciclo

2° ciclo

3° ciclo

## Siti web di riferimento

Home -> Quadro dei titoli professionali (abilitazioni) -> 1° ciclo -> **Infermiere**

## Infermiere

### Conseguimento del titolo professionale:

Il titolo professionale di *infermiere* spetta:

I) a coloro che siano in possesso di laurea in infermieristica afferente alla classe n. 1 delle lauree universitarie delle professioni sanitarie individuate con d.m. 2 aprile 2001 – professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; il titolo di per sé abilita all'esercizio professionale, anche se la formazione dell'infermiere può proseguire con la laurea specialistica (classe 1 del d.m. 2 aprile 2001 sulle lauree sanitarie specialistiche – scienze infermieristiche e ostetriche), i Master universitari (di primo e secondo livello), il dottorato di ricerca;

II) a coloro che siano in possesso di diploma universitario di infermiere o di un diploma o attestato ad esso equipollente, e cioè:

- diploma di infermiera professionale (R.D. 21 novembre 1929, n. 2330);
- diploma di infermiere professionale (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162);
- diploma universitario in scienze infermieristiche (l. 11 novembre 1990, n. 341).

Ulteriori equipollenze potranno essere stabilite, in sede regionale, in attuazione dell'accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2004, recante criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

### Condizioni per l'esercizio dell'attività professionale:

Per esercitare la professione di *infermiere* è necessario essere iscritti ad uno degli albi tenuti dai collegi provinciali degli infermieri.

### Attività professionale:

L'infermiere è l'operatore sanitario che è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la



## Riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria

### Che cosa è l'Equivalenza?

È una qualifica attribuibile, su domanda dell'interessato e successiva valutazione dei titoli di studio e della carriera, ai soli fini dell'esercizio professionale (accesso ai posti disponibili e svolgimento attività lavorativa in qualità di professione sanitaria, in forma subordinata o autonoma). Sarà consentita anche l'iscrizione agli albi professionali.

### Chi deve fare il "Riconoscimento dell'equivalenza" del titolo?

Sono interessati a presentare la richiesta di riconoscimento dell'equivalenza **solamente** gli operatori che nell'anno 2000 **non hanno ricevuto l'automatico riconoscimento dell'equipollenza** del titolo posseduto con i titoli di studio del nuovo ordinamento. Si ricorda infatti che nell'anno 2000 sono stati approvati dal competente Ministero i decreti con i quali, per ogni singola figura professionale, sono stati individuati i titoli di studio del vecchio ordinamento (scuole professionali e altri) riconosciuti equipollenti con i nuovi diplomi universitari.

### Quali sono i titoli equipollenti per i quali non è necessario presentare domanda di equivalenza?

Ricercare nella tabella sottostante il proprio profilo professionale e valutare se il proprio titolo professionale/universitario corrisponde al titolo e riferimento di norma della 3° colonna che elenca i titoli del vecchio ordinamento approvati con decreti del Ministero equipollenti ai nuovi diplomi universitari.

**Tabella con Equipollenza dei titoli delle professioni sanitarie**

DECRETO MINISTERO	PROFILO PROFESSIONALE	TITOLI EQUIPOLLENTI
27.07.2000 G.U. n. 191 d.d. 17/8/2000	Infermiere D.M. n. 739/94	<ul style="list-style-type: none"><li>Infermiere professionale - Regio decreto n. 2330/29.</li><li>Infermiere professionale - D.P.R. n. 162/82.</li><li>D.U. scienze infermieristiche - L. n. 341/90</li></ul>
27.07.2000 G.U. n. 195 d.d. 22/8/2000	Ostetrica/o D.M. n. 740/94	<ul style="list-style-type: none"><li>Ostetrica - L. 921/37; L. n. 1252/57; L. n. 341/90.</li></ul>
27.07.2000 G.U. n. 190 d.d. 22/8/2000	Fisioterapista D.M. n. 741/94	<ul style="list-style-type: none"><li>Fisiokinesiterapista - Corsi biennali di formazione specifica ex L. 19.01.42, N. 86, Art. 1.</li><li>Terapista della riabilitazione - L. 30.03.71, n. 118 - D.M. 10.02.74 e normative regionali.</li><li>Terapista della riabilitazione - D.P.R. n. 162/82 - L. 341/90.</li><li>Tecnico fisioterapista della riabilitazione - D.P.R. n. 162/82.</li><li>Terapista della riabilitazione dell'apparato motore - D.P.R. n. 162/82.</li><li>Massofisioterapista - Corso triennale di formazione specifica (L. 403/71).</li></ul>
27.07.2000 G.U. n. 195 d.d. 22/8/2000 modificato con Decreto 9/10/2002	Logopedista D.M. n. 742/94	<ul style="list-style-type: none"><li>Logopedista.</li><li>Logoterapista</li><li>Tecnico di logopedia corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del servizio sanitario nazionale purchè siano iniziati in data antecedente a quella del Decreto del Ministero della Sanità del 30.01.1982.</li><li>-----</li><li>Terapista della riabilitazione - logopedista - corsi di abilitazione istituiti con apposita autorizzazione regionale.</li><li>Logopedista - corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del SSN ex D.M. 30.01.82, art. 81 - D.P.R. n. 162/82 - Legge 341/90</li><li>Terapista della riabilitazione specializzato in terapia del linguaggio: D.P.R. n. 834/70, D.P.R. n. 947/75, D.P.R. n. 162/82.</li><li>Tecnico di foniatria - D.P.R. 162/82.</li><li>Tecnico di logopedia e foniatria - D.P.R. n. 162/82</li><li>Tecnico di logopedia - tecnico di foniatria (logopedista)</li><li>Tecnico di foniatria - tecnico di foniatria (logopedista).</li><li>Tecnico di ortofonia</li></ul>



		corsi universitari svolti presso scuole dirette a fini speciali istituiti con specifici decreti del Presidente della Repubblica.
27.07.2000 G.U. n. 191 d.d. 17/8/2000	<b>Ortottista - assistente di oftalmologia</b> D.M. n. 743/94	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ortottista - assistente di oftalmologia - D.P.R. 162/82.</li><li>• Ortottista - assistente di oftalmologia - L. n. 341/90.</li></ul>
27.07.2000 G.U. n. 195 d.d. 22/8/2000 modificato con Decreto 10.07.2002	<b>Dietista</b> D.M. n. 744/94	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dietista - corsi regionali di abilitazione, istituiti in strutture del SSN (D.M. 3.12.82).</li><li>• Economo dietista - D.M. 30.01.82, accompagnato da un attestato di tirocinio semestrale in dietologia presso le strutture del S.S.N.</li><li>• Dietologia e dietetica applicata - D.P.R. 162/82.</li><li>• Economia e Merceologia degli alimenti: D.P.R. n. 1790 del 30 ottobre 1963, D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982 legge 11 novembre 1990, n. 341</li><li>• Dietologia e dietetica applicata - L. 341/90.</li></ul>
27.07.2000 G.U. n. 191 d.d. 17/8/2000	<b>Tecnico sanitario di laboratorio biomedico</b> D.M. n. 745/94	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tecnico di laboratorio biomedico - D.P.R. n. 162/82.</li><li>• Tecnico di laboratorio biomedico L. n. 341/90.</li><li>• Tecnico di laboratorio - D.P.R. n. 162/82.</li><li>• Tecnico di laboratorio medico - D.M. 30.01.82, art. 81.</li><li>• Tecnico di laboratorio medico - D.P.R. n. 130/69, art. 132, purché i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.M. 30.01.82.</li></ul>
27.07.2000 G.U. n. 190 d.d. 16/8/2000	<b>Tecnico sanitario di radiologia medica</b> D.M. n. 746/94	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tecnico sanitario di radiologia medica - L. n. 1103/65, L. n. 25/83.</li><li>• Tecnico di radiologia medica - D.P.R. n.162/82.</li></ul>
27.07.2000 G.U. n. 191 d.d. 17/8/2000	<b>Tecnico Ortopedico</b> D.M. n. 665/94	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meccanico Ortopedico Ernista conseguito non oltre il 31.12.'88 – R.D. 31.05.1928 n. 1334 – R.D. 27.07.1934 n. 1265</li></ul>
27.07.2000 G.U. n. 195 d.d. 22/8/2000	<b>Podologo</b> D.M. n. 666/94	<ul style="list-style-type: none"><li>• Podologo - corsi regionali triennali di formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del D.M. n. 30/88, con esclusione dei corsi di riqualificazione.</li><li>• Corsi regionali triennali di formazione specifica ex D.M. n. 30/88.</li><li>• Corsi regionali triennali di formazione specifica ex L.R. Regione Lazio n. 10/90</li></ul>
27.07.2000 G.U. n. 195 d.d. 22/8/2000	<b>Tecnico audiometrista</b> D.M. n. 667/94	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tecnico audiometrista - corsi regionali triennali di formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del D.M. n. 30/88.</li><li>• Corsi regionali triennali di formazione specifica D.M. n. 30/88.</li><li>• Tecnico di audiometria - D.P.R. n. 162/82.</li><li>• Tecnico di audiometria e ortofonia - D.P.R. n. 162/82</li></ul>
27.07.2000 G.U. n. 195 d.d. 22/8/2000	<b>Igienista dentale</b> D.M. n. 137/99	<ul style="list-style-type: none"><li>• Igienista dentale - corsi regionali di formazione specifica, di durata almeno biennale, istituiti presso strutture del servizio sanitario nazionale, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del D.M. n. 30/88.</li><li>• Igienista dentale - corsi regionali di formazione specifica, di durata almeno biennale, ex D.M. n. 30/88.</li><li>• Igienista dentale - D.P.R. n. 162/82.</li><li>• Igienista dentale - L. 341/90.</li></ul>
27.07.2000 G.U. n. 195 d.d. 22/8/2000	<b>Tecnico della neurofisiopatologia</b> D.M. n. 183/95	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tecnico di neurofisiopatologia.</li><li>• Tecnico di fisiopatologia - corsi regionali di formazione specifica, almeno biennali, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione D.M. n. 30/88 - corsi regionali di formazione specifica ex D.M. n. 30/88.</li><li>• Tecnico di neurofisiologia clinica.</li><li>• Tecnico neurofisiopatologo - D.P.R. n. 162/82 - L. 341/90.</li></ul>
27.07.2000 G.U. n. 195 d.d. 22/8/2000	<b>Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva</b> D.M. n. 56/97	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tecnico riabilitatore della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D.P.R. n. 1168/72.</li><li>• Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D.P.R. n. 162/82, L. 341/90.</li></ul>
27.07.2000 G.U. n. 195 d.d. 22/8/2000	<b>Tecnico della riabilitazione psichiatrica</b> D.M. n. 182/2001	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.</li><li>• Riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D.P.R. 162/82, L. 341/90.</li><li>• Tecnico di assistenza sociale psichiatrica - D.P.R. 162/82 - L. 341/90.</li><li>• Assistenza sociale psichiatrica - D.P.R. 162/82 - L. 341/90.</li></ul>
27.07.2000 G.U. n. 190 d.d. 16/8/2000	<b>Tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tecnico con funzione ispettiva per la tutela della salute nei luoghi di lavoro - D.P.R. n. 162/82 - L. 341/90.</li><li>• Tecnico per la protezione ambientale e per la sicurezza -</li></ul>



	D.M. n. 58/97	D.P.R. 162/82 - L. 341/90. <ul style="list-style-type: none"><li>• Tecnico di igiene ambientale e del lavoro - D.P.R.162/82 - L. 341/90.</li><li>• Operatore vigilanza e ispezione - D.P.R. n. 761/79 - D.M. 30.01.82, art. 31.</li></ul>
27.07.2000 G.U. n. 195 d.d. 22/8/2000	Assistente sanitario D.M. n. 69/97	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assistente sanitaria visitatrice - Regio decreto n. 2330/29.</li><li>• Tecnico dell'educazione sanitaria - D.P.R. n. 162/82.</li></ul>
27.07.2000 G.U. n. 195 d.d. 22/8/2000	Infermiere pediatrico D.M. n. 70/97	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vigiliatrice d'infanzia - legge n. 1098/40.</li></ul>
27.07.2000 G.U. n. 189 d.d. 14/8/2000	Terapista occupazionale D.M. n. 136/97	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terapista occupazionale - D.P.R. n. 162/82.</li></ul>
27.07.2000 G.U. n. 189 d.d. 14/8/2000	Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare D.M. 316/98.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tecnico di angiocardiochirurgia perfusionista - D.M. n. 30/88.</li><li>• Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria - D.P.R. n. 162/82.</li></ul>
27.07.2000 G.U. n. 195 d.d. 22/8/2000	Educatore professionale D.M. n. 520/98	<ul style="list-style-type: none"><li>• Educatore professionale<ul style="list-style-type: none"><li>- corsi regionali triennali di formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del D.M. 10.02.84</li><li>- corsi regionali triennali di formazione specifica ex D.M. 10.02.84</li><li>- corsi triennali di formazione specifica, L. 845/78 - corsi di formazione specifica, L. 118/71.</li></ul></li><li>• Educatore di comunità - D.M. n. 444/90.</li><li>• Educatore professionale - D.P.R. 162/82 - L. 341/90.</li><li>• Educatore di comunità - D.P.R. 162/82 - L. 341/90.</li></ul>

### Quali sono i titoli non equipollenti ma per i quali non è possibile fare richiesta di equivalenza?

Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell'equivalenza i seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasciati:

- **Infermiere generico** (legge 29/10/1954 n° 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74);
- **Infermiere psichiatrico** (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29/10/1954 n° 1046);
- **Puericultrice** (artt. 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n. 1098);
- **Ottici** (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
- **Odontotecnici** (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della Sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
- Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
- **Titoli di massofisioterapista** conseguiti *dopo l'entrata in vigore* della legge 26 febbraio 1999, n. 42 (17 marzo 1999);
- **Massaggiatori** (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
- **Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici** (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
- **Massaggiatori sportivi** (legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità);
- titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per **educatore professionale** conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 (17 marzo 1999);
- **titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;**
- titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
- **diplomi di infermiera volontaria di Croce rossa** che, con la legge del 4 febbraio 1963 n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico;
- titoli rilasciati agli **infermieri militari** previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto 124/71 del 25 febbraio, articolo 10, e dal D.M. n. 19 del 12/12/90.

### Dove posso trovare i decreti di equipollenza?

Il decreto di riferimento lo può scaricare da internet inserendo nel motore di ricerca la predetta data del decreto e la denominazione del Suo profilo. Questo per verificare se il titolo da Lei posseduto ha avuto il riconoscimento dell'equipollenza.



**Quale è la finalità del riconoscimento del titolo?**

Il riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto è attribuito **ai fini dell'esercizio professionale**, sia subordinato che autonomo. Il riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto è attribuito ai fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo.

**L'Equivalenza consente l'accesso alla formazione universitaria post-base?**

L'equivalenza non consentirà l'accesso alla formazione post base (master, lauree magistrali) in quanto l'accesso alla formazione post-base è subordinato al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia.

UIL FPL Venezia  
Segreteria Provinciale

Venezia-Mestre, dicembre 2012

\*tratto dal sito <http://www.trentinosalute.net/Contenuti/Notizie/Riconoscimento-equivalenza-titoli>

elaborazione a cura della UIL FPL Venezia